

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ASSOCIATO CONTROLLO DI GESTIONE E PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO.

ART. 1 - UFFICIO ASSOCIATO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della gestione in forma unitaria delle competenze relative al Controllo di Gestione e Nucleo di Valutazione, con particolare riferimento alla gestione delle attività di controllo di gestione, controllo strategico e nucleo di valutazione con gli scopi e secondo le modalità indicate nei successivi articoli. L'ufficio associato è privo di personalità giuridica e si configura come entità dotata di autonomia operativa, funzionale ai Comuni dell'Unione.

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende i compiti e le attività già eventualmente poste in essere negli enti locali di provenienza relativi all'oggetto.

ART. 2 - FINALITÀ

L'attività dell'Ufficio associato è finalizzata a:

- Perfezionare e migliorare l'azione amministrativa;
- Verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi, anche mediante tempestivi interventi di correzione, in rapporto tra costi e risultati;
- Valutare le prestazioni del personale *apicale*;
- Ottimizzazione della spesa pubblica locale;
- Mettere in grado i Comuni dell'Unione di approntare gli strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza agli adempimenti normativi contenuti nel D.Lgs. 267/2000, nel D.Lgs. 165/2001, nel D.Lgs. 286/1999 e nei contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i Responsabili e i dipendenti degli enti locali.

ART. 3 - ATTIVITÀ E COMPETENZE. L'Ufficio associato svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione, controllo, gestione e strategia finalizzata all'esercizio di poteri di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo.

Costituisce un'unità operativa esterna e indipendente dell'assetto direzionale di ogni Ente. Scopo finale dell'attività dell'Ufficio è l'effettuazione di analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza degli amministratori ed agli operatori in merito all'andamento dell'attività dell'Ente nel suo complesso e gradatamente per tipologie di servizi erogati. Le principali attività di Controllo di Gestione consistono in:

- supporto, nella predisposizione del Piano degli obiettivi di ogni settore o servizio, sulla base sia di quanto deciso dall'amministrazione comunale, sia dei progetti redatti dai singoli settori di ogni Ente;
- Rilevazioni dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazioni dei risultati raggiunti;
- Effettuazione di un report semestrale sullo stato di avanzamento dei programmi e obiettivi dell'Unione;
- Nel dar corso a momenti di analisi e valutazioni in merito all'economicità, efficienza ed efficacia dei servizi e delle funzioni dei comuni dell'Unione;
- Nell'effettuazione del controllo strategico, laddove richiesto dai singoli enti, per la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte programmatiche di ogni singolo ente;
- Nello svolgere analisi di confronto fra parametri e indicatori dell'Unione con analoghi parametri medi di enti simili presenti sul territorio nazionale.

Anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, il "Nucleo di valutazione" valuta, in coerenza quanto stabilito al riguardo dal contratto C.C.N.L., le prestazioni delle posizioni organizzative apicali,

nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative, ad essi assegnate, (competenze organizzative). L'attività di valutazione esplicita dal Nucleo consisterà sinteticamente sull'esercizio delle seguenti attività:

- La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. Essa ha periodicità annuale. Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente, della partecipazione al procedimento del valutato;

- La valutazione delle posizioni e dei risultati dei dirigenti i e/o dei responsabili di ciascun comune viene effettuata dal nucleo, il quale può avvalersi del supporto di conoscenza del segretario comunale dell'ente presso il quale opera il personale dipendente valutato. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale o direttiva, prevista dai contratti collettivi, dal D.Lgs. 165/01 e dalle norme del codice civile.

- di norma, i Comuni inoltrano le relazioni dei Responsabili di servizio sulle attività e sul raggiungimento dei risultati previsti nel Piano Obiettivo, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, ed il Nucleo provvede al referto entro il mese di marzo.

- la pesatura delle posizioni organizzative avviene su richiesta del Sindaco del Comune interessato, sulla base del sistema previsto dall'Amministrazione a seguito della concertazione con i rappresentanti dei lavoratori.

Il coordinamento relativo all'attività formativa consisterà nelle seguenti attività:

- Coordinamento della verifica dei fabbisogni di tutti i Comuni associati;

- Individuazione trasversale degli interventi formativi da gestire in modo associato;

Il nucleo supporta, a richiesta, gli uffici dei singoli associati nell'applicazione degli Istituti Contrattuali e comunque svolge funzioni per i quali i C.C.N.L. od altre norme prevedono l'attività di un nucleo di valutazione. L'eventuale pesatura preventiva del Piano degli obiettivi avviene su richiesta dei Comuni e viene effettuata entro 30 giorni dalla data di richiesta. Ai membri dell'Ufficio dovranno essere garantiti da parte degli uffici comunali tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni, essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici.

Le attività sopra descritte costituiscono le funzioni di base che verranno indistintamente svolte per l'Unione.

Ciascun comune aderente potrà usufruire di ulteriori prestazioni e attività rispetto a quelle sopra citate previa specifica richiesta con oneri a proprio carico e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 4 - ATTIVITÀ DI REFERTO.

L'Ufficio si rapporta per l'organizzazione del lavoro, la definizione degli obiettivi e per le problematiche trasversali con la Giunta dell'Unione e con il suo Presidente. Le attività attinenti a singoli associati sono svolte con diretta attività di referto nei confronti del Sindaco e degli organi competenti.

L'Unione, attraverso il suo Presidente, di concerto con la Giunta, oltre alle attribuzioni stabilite da altri articoli, provvede:

- Al coordinamento delle attività dell'Ufficio;

- Alla definizione con atti di indirizzo delle funzioni e delle attività necessarie al corretto funzionamento dell'Ufficio sulla base delle istanze dei singoli enti associati;

- Prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'ufficio associati da parte di altri Comuni ed a concordare l'eventuale recesso da parte di singoli enti;

- A decidere il preventivo, determinando annualmente l'ammontare delle quote associative e di gestione, fatto salvo il conguaglio a fine esercizio.

Eventuali attività di report su singoli servizi da parte del Controllo di gestione sono richiesti dagli organi esecutivi dei Comuni, con specifica nota che individui le attività richieste e gli obiettivi attesi. L'Ufficio concorda con gli Enti le modalità di trasmissione dei dati e dei referti, al fine della semplificazione delle attività e degli adempimenti.

ART. 5 - SEDE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'Ufficio associato avrà sede presso la sede legale dell'Unione nonché presso ognuno degli Enti facenti parte dell'unione ove si riunisce almeno due volte l'anno e comunque a richiesta delle singole Amministrazioni.

ART. 6 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'Ufficio associato controllo di gestione viene individuato dall'Unione attraverso la nomina da parte del Presidente dell'Unione tra persone esperte in:

- Metodiche del controllo di gestione;
- Contabilità finanziaria, economica e patrimoniale;
- Amministrazione/organizzazione del personale.

è composto da cinque membri esterni esperti in dette materie e i relativi incarichi hanno la durata di anni tre. Sono rieleggibili e restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. L'Ufficio si riunisce in forma collegiale ed opera in stretto contatto con le strutture degli Enti associati in particolare con il supporto operativo ed amministrativo dei diversi uffici finanziari e di gestione del personale.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E NORMA FINALE

Tutti gli oneri finanziari derivanti dalle funzioni previste nel presente regolamento sono iscritti nel Bilancio dell'Unione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti che disciplinano la materia.